

25 NOV 2021

AULA 'A'

ESISTENZA ESISTENZA ESISTENZA



36725/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26354/2017

Dott. LUCIA TRIA

- Presidente - Cron. 36725

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere - Ud. 22/09/2021

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere - CC

Dott. VALERIA PICCONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26354-2017 proposto da:

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall' avvocato ALBERTO GUARISO;

- ricorrenti principali -

2021

2674

, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TODARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA CRISTINI;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 754/2017 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 31/07/2017 R.G.N. 1374/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RITA SANLORENZO, ha depositato conclusioni
scritte.



RILEVATO CHE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., altri lavoratori, specificamente indicati in epigrafe, chiesero al Tribunale di Milano accertarsi che i rispettivi rapporti di lavoro, iniziati alle dipendenze di [redacted] erano proseguiti, alla data del trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di [redacted] e di accertare la nullità illegittimità e inefficacia dei licenziamenti intimati da [redacted], con le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di legge, in via principale nei confronti di [redacted] e in via subordinata nei confronti di [redacted]

2. La vicenda può essere riassunta nei termini che seguono: il 22.2.2013 [redacted]

richiedeva la CIG per crisi aziendale e cessazione attività ai sensi dell'art. 1 l. 223/1991; il 18 aprile 2013 la società era ammessa al concordato; il 19/4/2013 [redacted] e [redacted] avviavano la procedura sindacale relativa all'affitto di ramo di azienda. Completata la procedura, a seguito dell'affitto del complesso aziendale intervenuto il 19 agosto 2013, residuavano in capo a [redacted]

19 lavoratori dipendenti. Seguiva l'avvio di procedura di mobilità per il personale rimasto in forza e il 23/7/2014, in esecuzione di accordo sindacale e stante la definitiva cessazione dell'attività, [redacted] comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro per tutto il personale dipendente.

3. Il Tribunale ritenne, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle convenute, l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 32 c. 2 lett. d legge 183/2010, osservando che solo con lettera 19 settembre 2014 era stato impugnato il licenziamento e rivendicato il diritto a proseguire il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze di [redacted], a fronte di trasferimento di azienda avvenuto il 19/8/2013, tardivamente, quindi, rispetto al termine di 60 giorni dalla data del trasferimento di azienda.

4. La Corte d'appello di Milano, adita dai lavoratori sul punto della rilevata decadenza dall'azione, ribadiva il principio in forza del quale trovava applicazione l'art. 32 c. 4, lettera d) l. 183/2010, consentendo l'ampio tenore letterale della disposizione di ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l'ipotesi in esame, con decorrenza del termine dalla data dell'atto di trasferimento.

5. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con unico motivo, resistito da _____ che ha proposto, altresì ricorso incidentale e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

6. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con propria requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lettere c) - d) l. 183/2010. Censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza sollevata da _____

2. Il motivo è fondato. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato "in tema di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente" (ex multis Cass. n. 28750 del 07/11/2019).

3. La richiamata decisione ha sottolineato come la finalità della norma è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza

favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l'esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell'organico aziendale. Ha evidenziato, tuttavia, che, trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria a carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32 co. 4 lett. d) legge citata (Cass. n. 13179 del 2017). Specificamente, avendo riguardo ad una interpretazione letterale, deve porsi l'attenzione sull'aggettivo usato dal legislatore nella lettera d) del comma quarto dell'art. 32, con particolare riferimento alla locuzione "in ogni altro caso in cui", con la quale sembra si siano volute escludere le fattispecie riconducibili, in qualche modo, a quelle già regolate dalle diverse lettere della norma in questione. Se, pertanto, il fenomeno della cessione del contratto di lavoro, avvenuta ai sensi dell'art. 2112 cc, è stata già disciplinata dal legislatore (lett. c), nella misura in cui risulta essere stata precisata e limitata da questa Corte di legittimità, non può poi una fattispecie relativa allo stesso fenomeno, ma posta in termini differenti e già esclusa dalla ipotesi tipizzata, considerarsi disciplinata dalla norma di chiusura di natura eccezionale, avvalorandosi, in caso contrario, una interpretazione irragionevolmente estensiva ed avulsa dalla lettera della legge.

4. Ne consegue che la Corte territoriale ha erroneamente assimilato il mancato passaggio dei lavoratori all'azienda cessionaria, ex art. 2112 c.c., all'ipotesi in cui tale passaggio sia avvenuto, estendendo la previsione decadenziale di cui alla lettera c) alla previsione di cui alla lettera d), in contrasto con il principio di interpretazione restrittiva delle norme sulla decadenza.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso principale va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 2, liquidando, altresì, le spese processuali. Resta assorbito nella decisione il ricorso incidentale, concernente la pronuncia di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 settembre 2021.

IL PRESIDENTE

Lucia Tria



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giaccia

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, **25 NOV 2021**
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giaccia